



Città di Pescia
A.O. Sviluppo Economico

Registro interno n. 57 del 21/12/2010

ORDINANZA N. 63 DEL 22/12/2010

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA D'ORARI, MEZZA GIORNATA DI CHIUSURA E APERTURE FACOLTATIVE DEI NEGOZI NEI GIORNI FESTIVI – ANNO 2011 PROVVISORIA FINO ALLA DATA DEL 31-3-2011.

IL SINDACO

Dato atto:

- che la L.R. 7 febbraio 2005 n. 28 “*Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti* ed il Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 15/R/2009, ai sensi dell’art. 80 comma 5, prevede la deroga alle aperture domenicali e festive di cui al comma 4 nelle domeniche e festività del mese di dicembre nonché in ulteriori 8 domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell’anno;
- del tavolo di concertazione insediato a fine anno 2009 ai sensi del comma 6 dell’art. 80 della L.R. n. 28/2005;
- dell’accordo d’area sub metropolitana Valdinievole sottoscritto in data 14 febbraio 2006, per i titolari d’esercizi commerciali del comune di Pescia ubicati nei centri storici qualificati “città d’arte” e nel restante territorio (**escluso la parte classificata montana ai sensi della L.R. 82/2000, la frazione di Collodi e la località Ponte all’Abate**) *in considerazione della sua integrazione e contiguità e per il fatto di essere interessato da significativi flussi turistici e culturali, deve essere concordata a livello comunale, una regolamentazione annuale sul numero di aperture domenicali e festive da ampliarsi con crescente gradualità, stabilendo altresì la chiusura degli esercizi commerciali nelle festività di cui all’articolo 17 del regolamento regionale 17R/2004, con deroghe;*

Considerato che:

- il succitato accordo d’area sub metropolitana Valdinievole è stato recepito da parte della Regione con Decreto Dirigenziale 12 maggio 2006 n. 2170 ai sensi del comma 5 dell’articolo 16 del regolamento regionale 17R/2004 (*come testo coordinato dei regolamenti regionali n. 4/1999, 5/2000 e 26R/2002*), prevedendo per Pescia **l’apertura tutto l’anno per le parti montane ai sensi della L.R. 82/2000, la frazione di Collodi e la località Ponte all’Abate, i centri storici ed il restante territorio**. Inoltre viene indicato che le aree dei centri storici ed il restante territorio, effettuano aperture domenicali e festive **concordate a livello comunale, da ampliarsi con crescente gradualità, a partire da 20, oltre il dicembre**. Analogamente il Decreto Regionale per Pescia quale **città d’arte**, contempla *aperture domenicali e festive concordate a livello comunale, da ampliarsi con crescente gradualità, a partire da 20, oltre il dicembre;*
- l’Amministrazione, nell’anno 2010, ha, con proprie ordinanze, disciplinato 23 aperture domenicali e festive, oltre quelle di dicembre, tenendo particolarmente conto della programmazione degli eventi d’animazione della Città relativamente alle 2° e 4° domeniche del mese e la corrispondenza dello svolgimento del mercato settimanale ricadente nei giorni festivi del 1° maggio, del 25 dicembre e del 1° gennaio ;

- l'accordo d'area in vigore prevede solamente per il comune di Pescia l'ampliamento del numero delle 20 giornate d'aperture e con tale accordo il Comune si è *autolimitato* riguardo alle possibili aperture per le città d'arte;
- a seguito della consultazione delle Organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio, dell'artigianato e dei lavoratori dipendenti è stato deciso di permettere la continuità della programmazione imprenditoriale solo relativamente al primo trimestre del 2011 attendendo gli esiti della concertazione d'area al fine di poter poi emettere l'ordinanza contenente tutti gli opportuni riferimenti che ad oggi non possono essere valutati;

Vista la Legge Regione Toscana n. 28 del 07/02/2005 ed il suo approvato con D.P.G.R. 1 aprile 2009 n. 15/R

Al fine di armonizzare l'attività commerciale di tutto il territorio comunale, considerato congruente prevedere 8 aperture fino alla data del 31-3-2011

ORDINA

- **Gli orari d'apertura e chiusura al pubblico** degli esercizi di vendita **sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti**. Gli esercizi possono rimanere aperti, dal lunedì al sabato, dalle ore 7 alle ore 22 in tutti i giorni della settimana, a condizione, comunque, di non superare il limite delle 13 ore giornaliere. **L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario d'effettiva apertura e chiusura** del proprio esercizio, mediante appositi cartelli o altri mezzi idonei d'informazione.
- Ad esclusione della parte montana, della frazione di Collodi e della località Ponte all'Abate del Comune è stabilito l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, ad eccezione delle seguenti domeniche e festivi: **2, 6, 9 e 23 gennaio, 13 e 27 febbraio, 13 e 27 marzo**, per tutti i quali è data facoltà di apertura con l'orario dei giorni feriali.
- L'esercente può individuare l'apertura in un giorno festivo diverso da quelli sopra indicati, fino al massimo di cinque giornate a libera scelta, eccetto quelli di cui all'articolo 17 del regolamento regionale 17R/2004 (così come previsto però nell'accordo d'area succitato, *ovvero: 1° gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 1° maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre*) e fermo restando il numero complessivo di **otto aperture** previsto.

Al fine di garantire la massima trasparenza e di assecondare ogni politica d'impresa è permesso lo spostamento di un numero massimo di 5 giornate rispetto alle giornate calendarizzate secondo le due seguenti tipologie di comunicazioni:

- **SOSPENSIONE E SUCCESSIVO RIUTILIZZO**: è possibile tenere in sospenso le giornate calendarizzate, fino ad un numero massimo di 5, semplicemente comunicando la sospensione almeno n. 2 giorni prima della data da sospendere. Le date sospese potranno essere riutilizzate previa comunicazione da inviare almeno n. 2 giorni prima della data di utilizzo;
- **SOSTITUZIONE**: è possibile cambiare le giornate calendarizzate, fino ad un numero massimo di 5, semplicemente comunicando la variazione almeno n. 2 giorni prima della data che si intende utilizzare in sostituzione a quelle originariamente calendarizzate.

L'eventuale mancata apertura nella giornate calendarizzate per le quali non sono state effettuate le comunicazioni (Sospensione o Sostituzione) rende tali giornate non più utilizzabili.

Il rispetto della mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativo. L'esercente che intende effettuarla avverte tempestivamente la clientela, mediante idonei cartelli.

IL VICE SINDACO
Franco Baldaccini